

1. Disciplina impatriati

In fase di controllo del diritto all'agevolazione contenuta nell'art. 16 D.Lgs. 147/2015, modificato dall'art. 5 del D.L. 34/2019, gli Uffici possono richiedere documenti probatori per accertare l'effettiva residenza estera (per esempio: contratto di lavoro attestante l'attività lavorativa svolta fuori dall'Italia; contratto di locazione, ogni altro documento idoneo a comprovare la presenza all'estero) in quanto, per dimostrare la residenza estera ai fini in questione, l'iscrizione AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente come chiarito anche dalla Risoluzione 351 del 2008; occorre, pertanto, la prova dell'effettiva residenza all'estero, come indicato anche dalla Circolare 17/E del 2017.

2. Modifica codice tributo

La modifica del codice tributo non deve essere eseguita dall'Ufficio territorialmente competente. La variazione, laddove non consentita tramite Civis, può essere richiesta anche a mezzo PEC o tramite il servizio consegna documenti e istanze, allegando apposita istanza sottoscritta dal contribuente, copia di un suo documento di identità ed eventuale delega alla presentazione in favore dell'intermediario con un suo documento di identità.

3. Superbonus enti del terzo settore

Gli enti del terzo settore possono esercitare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese superbonus sostenute anche nel 2025, sebbene il comma 1 dell'articolo 121 del DL 34/2020 faccia riferimento soltanto alle spese sostenute dal 2020 al 2024. Infatti, la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato l'art. 121, comma 7-bis, del D.L. 34/2020, il quale prevede per gli interventi rientranti nel superbonus la facoltà di optare per la cessione del credito o sconto in fattura ed è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Anche la Circolare 19 del 2022, par. 2.1, ha richiamato la modifica all'art. 121, comma 7-bis. Quindi le ONLUS, APS e le organizzazioni di volontariato, per le spese superbonus sostenute nel 2025, possono continuare ad esercitare le opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione (che è pari al 65% oppure al 110%

se si tratta di onlus, organizzazioni di volontariato e APS che rispettano i requisiti di cui al 10-bis); possono però continuare ad esercitare queste opzioni se non ricorre la preclusione dell'articolo 2 del decreto legge 11 del 2023 e quindi deve trattarsi di enti già costituiti alla data del 17 febbraio 2023. Sulla deroga al divieto generale di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito per gli Enti del terzo settore, si veda la circolare 27 del 2023, par. 2.4.

L'indicazione che precede è riferita alla disciplina anteriore al D.L. 39/2024.